



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: miic8d4005@istruzione.it Posta Cert. miic8d4005@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 - 20134 Milano - tel. 02 88440193

Scuola Secondaria 1^ grado "D. BUZZATI" Via Maniago, 30 - 20134 Milano - tel. 02.88440293

Prot. n. 1286/A08
CIG: Z9B18CD4ED

Milano, li 02/03/2016

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

TRA

l'Istituto Comprensivo Statale "via Maniago", rappresentato legalmente da Quilici Simona Dirigente Scolastico, nata ad Roma il 28.10.1972 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto "Via Maniago", in via Maniago, 30, codice fiscale: 97154750158

E

La Soc. Coop. GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE nella persona del suo legale rappresentante Alfredo Savoldelli nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 13/06/1962, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale in Alzano Lombardo alla via G. Bosco n. 1, codice fiscale / partita IVA 01225060167, d'ora innanzi indicata con "Società Cooperativa";

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, relative all'offerta formativa aggiuntiva per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTA la scheda descrittiva del progetto di "Musicazione" delle scuole primarie "B. Munari";

PREMESSO CHE

- ↳ la scuola necessita di esperti nell'area relativa al mondo della musica popolare;
- ↳ non sussistono nella scuola professionalità adeguate;
- ↳ che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni all'Istituzione scolastica;
- ↳ dalla proposta presentata dalla SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE gli esperti risultano essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante

Art. 1

Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2014/2015. La Cooperativa si impegna a svolgere n.10 incontri di 1 ora per ciascuna classe con spettacolo finale, per un totale di n. 40 ore, presso la Scuola Primaria "A. Munari" classi 3A, 3B, 3C, 3D.

L'attività da svolgere si prefigge i seguenti obiettivi:

- costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo;
- musica d'insieme con avvio all'uso dello strumento musicale flauto dolce.

Art. 2

La Società si impegna ad affidare le attività oggetto del contratto a personale qualificato. Si impegna, altresì, a rispettare le norme legislative e contrattuali in favore del personale impiegato nell'espletamento degli interventi formativi, tenendo espressamente indenne l'Istituto da ogni riflesso di natura civilistica, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali attinenti al rapporto di lavoro con il predetto personale.

Si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto; si impegna a firmare l'apposito registro, annotando sullo stesso la tematica trattata e la presenza degli allievi, al fine di consentire la verifica dell'attività svolta, indicazioni al personale per il riordino del materiale, la tenuta e la sistemazione del laboratorio, secondo il piano didattico, le metodologie e le tecniche indicati nell'offerta fornita dalla Cooperativa. A conclusione dell'incarico gli esperti dovranno presentare una relazione finale.

Art. 3

L'Istituto Comprensivo "Via Maniago" a fronte dell'attività svolta dalla Società si impegna a corrispondere il compenso orario di € 40,00 iva compresa al 22%, per un totale di € 1311,48 + 288,52 di iva al 22%, per un totale di € 1600,00(euro milleseicento,00).

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo alla presentazione della fattura in formato elettronico (codice amministrativo UFCVRT – cig Z9B18CD4ED)

Art. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto Comprensivo "via Maniago" provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 5

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 6

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DS, sig.ra SIMONA QUILICI.

L'Associazione potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

L'Associazione, relativamente ai dati personali e alle informazioni sulle famiglie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del presente rapporto, è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 8

Sono a carico della Società Cooperativa tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti e l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti). In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

Art. 9

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Società Cooperativa
"Gruppo Studio Musica Popolare"
Il Legale Rappresentante

Per Istituto Comprensivo Statale
"via Maniago"
Il Dirigente Scolastico

Alfredo Savoldelli

Simona Quilici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 D.L.vo n 39/93